



**COMUNE DI CASTELNUOVO  
BERARDENGA**  
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE



Deliberazione n° 49

in data 10/04/2019

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2019 - APPROVAZIONE FAC SIMILE DOMANDE.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	<b>NEPI FABRIZIO</b>	<b>Sindaco</b>	X	
2	<b>MAGGI ALESSANDRO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	X	
3	<b>PACENTI LETIZIA</b>	<b>Assessore</b>	X	
4	<b>GIANNETTI MAURO</b>	<b>Assessore</b>	X	
5	<b>GIOVANI ANNALISA</b>	<b>Assessore</b>	X	
			5	0

Presiede il Sig. Fabrizio Nepi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Roberto Gamberucci.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Oggetto: TTASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2019 - APPROVAZIONE FAC SIMILE DOMANDE.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., a decorrere dal 1 Gennaio 2014, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), che ha sostituito la TARES;

Richiamato l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. il quale recita: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o ad altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

Visto che l'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. ha previsto che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune per quanto riguarda la TARI determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro la disciplina delle riduzioni tariffarie e la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 che aveva introdotto, a far data dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/03/2017 il Comune ha affidato alla società SEI TOSCANA srl la gestione delle attività di accertamento e riscossione della TARI per il triennio 2017/2019 ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019 che ha previsto per l'anno 2019, la possibilità di dilazionare il pagamento delle due rate previste dal suddetto regolamento secondo la seguente articolazione:

- prima rata da corrispondere entro il 30/06/2019 in un'unica soluzione; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 30/06/2019 e l'altra entro il 31/07/2019;
- seconda rata da corrispondere entro il 31/10/2019 in un'unica soluzione; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 31/10/2019 e l'altra entro il 30/11/2019;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019 che ha approvato il piano economico finanziario per l'esercizio 2019
  - la deliberazione consiliare n. 21 del 29/03/2019 che ha approvato il piano tariffario anno 2019 elaborato sulla scorta del piano finanziario
- e dato atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del servizio, come disposto dall'art. 1 comma 654 della Legge 147/ 2013 e s.m.i.;

Visto l'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune può prevedere con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle indicate dall'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 27 comma 1 lettere a) e b) del regolamento TARI vigente per l'anno 2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/03/2017 il quale prevede l'esenzione dalla tariffa per utenze domestiche in situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad Euro 13.000 e l'esenzione dalla tariffa per le utenze ricadenti all'interno della zona disagiata di Torre a Castello;

Visto il comma 1 dell'art. 24. "Riduzioni utenze non domestiche" del suddetto regolamento TARI secondo cui *"E' prevista la riduzione nella misura del 100% della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI per le utenze non domestiche che esercitano a titolo principale attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e che dichiarano di aver disinstallato tutti gli apparecchi di video poker, slot*

*machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro. L'agevolazione opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative. Tale riduzione è concessa, per i tre anni successivi a quello di dismissione degli apparecchi sopra richiamati, dietro presentazione del modello di dichiarazione predisposto dall'Amministrazione comunale, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza in modo da poterne usufruire già in sede di acconto dell'anno successivo...";*

*Visto il comma 3 dell'art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche" secondo cui "Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione c/o l'ufficio comunale competente, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, su modello predisposto dal Comune, attestante il possesso ed utilizzo dell'apposito contenitore, allegando alla stessa documentazione idonea che comprova quanto dichiarato...";*

*Visto l'art. 23 bis "Riduzioni per le utenze non domestiche" secondo cui "1. Beneficiano di una riduzione sia della parte fissa che variabile del tributo TARI, per un periodo di 3 anni dall'avvio dell'attività stessa, le nuove attività di cui alle categorie 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 27 che, a partire dall'anno 2015, si sono insediate nel territorio comunale. La presente riduzione viene concessa a partire dall'anno di imposta 2017 con le seguenti riduzioni da applicare sia alla parte fissa che variabile del tributo:*

*- riduzione del 100% per quelle che si insedieranno nel centro storico del capoluogo, nel centro storico delle frazioni/località tenuto conto che per l'ubicazione faranno riferimento i documenti urbanistici vigenti in possesso dall'ufficio tecnico identificati come ZONA A1;*

*- riduzione del 70% per quelle che si insedieranno al di fuori delle aree di cui al punto precedente*

*2. Tali riduzioni sono applicate agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo del tributo TARI per lo svolgimento di nuova attività. Dette riduzioni cessano comunque la loro efficacia al termine del terzo anno di avvio dell'attività anzidetta e il soggetto passivo sarà conseguentemente assoggettato a imposizione e tassazione ordinaria.*

*3. Per attività di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva a partire dall'anno 2015 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel territorio comunale nel medesimo periodo, secondo la data risultante dal registro delle imprese della C.C.I.A.A..*

*4. Non spettano le riduzioni di cui al presente articolo in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO;*

*5. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., entro il 31 dicembre del primo anno, o comunque entro il 30 giugno 2017 una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti suddetti, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione";*

*Richiamato l'art. 28 bis che recita testualmente: "Tutte le agevolazioni e riduzioni previste dal presente Titolo sono attribuibili e applicabili in presenza di comportamenti virtuosi e attuazione di buone pratiche da parte dei soggetti beneficiari che dovranno adempiere all'obbligo di una corretta raccolta differenziata sia in ambito domestico che non domestico.*

*In tal senso sarà acquisita al momento della domanda apposita modulistica, che, per le attività produttive e imprenditoriali, dovrà anche contenere l'indicazione delle iniziative poste in atto, per la raccolta differenziata.*

*2. Tutte le agevolazioni e riduzioni, di cui al presente Titolo, saranno oggetto di opportuni controlli, in particolare al fine di verificarne l'effettiva sussistenza dei presupposti, tra questi l'adempimento dell'obbligo di una corretta raccolta differenziata, ai sensi del comma 1.";*

*Visto il comma 13 bis dell'art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: "A decorrere dall'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ...omissis... Il versamento della prima rata ... omissis.. è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata ... omissis... è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati nell'anno precedente.";*

*Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., il quale aveva assegnato ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;*

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 5:

## D E L I B E R A

- 1) Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto che, per l'anno 2019, ai sensi di quanto dispone l'art. 27 comma 1 lettera a) del regolamento comunale adottato per l'applicazione della TARI, l'agevolazione tariffaria, da applicarsi sulla tariffa complessiva è la seguente:
  - Esenzione per le utenze domestiche con reddito ISEE da 0,00 Euro a 13.000,00 Euro.Tale agevolazione verrà concessa previa istanza del contribuente, con attestazione delle condizioni reddituali del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 da trasmettere al Comune entro il **31/07/2019**;
- 3) Di confermare la sostituzione da parte del Comune alle utenze comprese nella frazione di Torre a Castello nel pagamento totale della tariffa, dato l'alto grado di disagio per la presenza della discarica, ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera b) del regolamento TARI approvato, previa presentazione di una domanda da trasmettere al Comune entro il **31/07/2019**; in base a quanto previsto dall'art. 27, comma 3 del regolamento comunale vigente per l'applicazione della TARI anno 2019, l'esenzione della tariffa prevista in questo punto della deliberazione (utenze comprese nella frazione di Torre a Castello) una volta concessa, compete anche per gli esercizi successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando persisterà nel Regolamento tale agevolazione;
- 4) Di approvare il fac simile della domanda di esenzione, di cui all'art. 27 comma 1 lettera a) e b) del regolamento TARI vigente, allegata al presente atto (**ALLEGATO A**);
- 5) Di approvare il fac simile della domanda di riduzione, di cui all'art. 24 comma 1 del regolamento TARI vigente, allegata al presente atto (**ALLEGATO B**), nella misura del 100% della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI per le utenze non domestiche che esercitano a titolo principale attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e che dichiarano di aver disinstallato tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro. L'agevolazione opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative. Tale riduzione è concessa, per i tre anni successivi a quello di dismissione degli apparecchi sopra richiamati, dietro presentazione del modello di dichiarazione predisposto dall'Amministrazione comunale, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza in modo da poterne usufruire già in sede di acconto dell'anno successivo;
- 6) Di approvare il fac simile della domanda di riduzione, di cui all'art. 22 comma 3 del regolamento TARI vigente, allegata al presente atto (**ALLEGATO C**), nella misura del 30% della parte variabile della tariffa sui rifiuti per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La domanda di riduzione, redatta sul suddetto modello, deve essere presentata c/o l'ufficio comunale competente, entro il 31/12 dell'anno precedente, attestante il possesso ed utilizzo dell'apposito contenitore, allegando alla stessa documentazione idonea che comprova quanto dichiarato;
- 7) Di approvare il fac simile della domanda di riduzione, di cui all'art. 23 bis del regolamento TARI vigente, allegata al presente atto (**ALLEGATO D**), sia alla parte fissa che variabile del tributo, per le nuove attività di cui alle categorie 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 27 di cui all'allegato B del suddetto regolamento TARI che, a partire dall'anno 2015, si sono insediate nel territorio comunale, per un periodo di 3 anni dall'avvio dell'attività stessa nella misura del:
  - 100% per quelle che si insedieranno nel centro storico del capoluogo, nel centro storico delle frazioni/località tenuto conto che per l'ubicazione faranno riferimento i documenti urbanistici vigenti in possesso dall'ufficio tecnico identificati come ZONA A1;
  - riduzione del 70% per quelle che si insedieranno al di fuori delle aree di cui al punto precedente.Il soggetto che intende usufruire di dette agevolazioni, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti suddetti, utilizzando il suddetto modello. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione.

8) Di demandare all'Ufficio Tributi il compito di gestire i procedimenti relativi alle agevolazioni tariffarie di cui al presente atto dando atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al comma 1 degli art. 24 e 27 del regolamento comunale è garantita a valer nel capitolo di uscita **403740**"INTERV. SOCIALI SU TARIFFA NETTEZZA URB." (missione 12 programma 05 titolo 01 macroaggregato 04 piano dei conti U.1.04.03.02.001) del Bilancio 2018;

9) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali- Ufficio Federalismo fiscale;

10) Di dichiararsi, a mente dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità del presente deliberato stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco  
Fabrizio Nepi

Segretario Comunale  
Roberto Gamberucci

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.*